



Nn. 794 e 868-A

Relazione orale
Relatrice SPINELLI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

nella seduta del 9 ottobre 2024

Comunicato alla Presidenza il 15 ottobre 2024

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (n. 794)

**d'iniziativa dei senatori MINASI, POTENTI, Claudio BORGHI, BERGESIO,
BIZZOTTO, CANTÙ, MURELLI, PUCCIARELLI e STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto (n. 868)

d'iniziativa dei senatori BASSO, FURLAN, GIACOBBE, ROJC e NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2023

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegni di legge:		
– testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	6
– n. 794, d’iniziativa dei senatori Minasi ed altri	»	12
– n. 868, d’iniziativa dei senatori Basso ed altri	»	14

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AMBROGIO)

sul testo unificato

8 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all’articolo 2, comma 3, viene condivisa la necessità che la disposizione sia riformulata al fine di chiarire che l’individuazione delle misure ulteriori dovrà comunque avvenire nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1; viene quindi rappresentata l’esigenza che, conseguentemente, anche l’articolo 4, comma 2, lettera *d*), sia riformulato;

– in relazione all’articolo 5, viene fatto presente che non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le assunzioni obbligatorie nel pubblico impiego dei familiari delle vittime di eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, avverranno nell’ambito della quota d’obbligo prevista a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all’articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. I decreti di cui all’articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

– all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Art. 2.

(Fondo per iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi

i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:

a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;

b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) i genitori;

e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;

f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) i fratelli e le sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 3;

b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;

c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera *b)* del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;

d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 6.

(Borse di studio)

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Art. 7.

(Cittadinanza italiana)

1. Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 794

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MINASI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, elargizioni e benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo sono estesi anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie di cui al comma 1.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui all'articolo 2:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i soggetti, anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva, che risultino a carico della persona deceduta, nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2.

2. Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 2 coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Corresponsione dei benefici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di corresponsione dei benefici di cui all'articolo 2.

2. I benefici di natura economica sono erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo,

e sono cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. Per gli eventi dannosi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di cui al comma 2 sono erogate rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 868

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASSO ED ALTRI

—

CAPO I

OGGETTO E AMBITO
DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per « vittime dell'incuria » i soggetti di cui all'articolo 2 che si trovano nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi gestiti o erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. I benefici introdotti dalla presente legge spettano a:

a) coniuge, genitori e figli, nonché fratelli o sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;

b) soggetti, anche non parenti né affini né legati da rapporto di coniugio, da unione civile o da relazione affettiva, che risultino

conviventi e a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Ambito di applicazione temporale)

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi successivamente alla data del 13 agosto 2018.

Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

2. Sono altresì considerati eventi dannosi quelli richiamati agli articoli 428, 430, 432, terzo comma, del codice penale.

CAPO II

MISURE ECONOMICHE DIRETTE

Art. 5.

(Intervento economico immediato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è attribuita una somma non inferiore ad euro 100.000 per fare fronte all'emergenza.

2. La somma di cui al comma 1 è quantificata dal prefetto del luogo di residenza in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo.

3. La somma è elargita nei seguenti ratei:

a) nella misura del 20 per cento entro sette giorni dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

b) nella misura del 40 per cento entro tre mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

c) nella misura del residuo 40 per cento finale entro nove mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone.

4. L'intervento economico immediato di cui al comma 1, spettante alla famiglia delle persone decedute a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, è assegnato e corrisposto per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 4.

Art. 6.

(Anticipo risarcimento)

1. Gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano.

2. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civili miranti al recupero della residua quota di danno.

3. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile.

CAPO III
MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7.

(Tutor per supporto burocratico)

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio con riferimento alla residenza della vittima nominano un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Art. 8.

(Permessi lavorativi)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

Art. 9.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge godono del diritto al colloca-

mento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 11.

(Interventi pensionistici)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 12.

(Borse di studio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 13.

(Onorificenza)

1. Ai familiari stretti della persona deceduta a causa degli eventi di cui all'articolo 1, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di « vittima dell'incuria ».

2. Ai fini del presente articolo sono « familiari stretti »:

a) il coniuge o convivente;

b) i figli;

c) i genitori;

d) i fratelli e le sorelle.

CAPO IV

MISURE PER CITTADINI
STRANIERI

Art. 14.

(Misure economiche aggiuntive)

1. Per i cittadini stranieri si applicano le misure di cui al capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme previste.

Art. 15.

(Cittadinanza italiana)

1. Ai familiari stretti, come individuati dall'articolo 13, comma 2, dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1, qualora già non ne godano, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno cinque anni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 2,00